

oppure riguardino unicamente una categoria circoscritta di lavoratori con un contratto di lavoro a tempo determinato, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

- 2) Posto che la clausola 8, n. 3, dell'accordo quadro in parola è priva di efficacia diretta, spetta al giudice del rinvio, qualora ritenesse di concludere per l'incompatibilità con il diritto dell'Unione della normativa nazionale di cui alla causa principale, non escluderne l'applicazione, bensì operarne, per quanto possibile, un'interpretazione conforme sia alla direttiva 1999/70, sia allo scopo perseguito dal citato accordo quadro.

(¹) GU C 129 del 6.6.2009

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 17 giugno 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Belgio) — Terre wallonne ASBL (C-105/09), Inter-Environnement Wallonie ASBL (C-110/09)/Région wallonne

(Cause riunite C-105/09 e C-110/09) (¹)

(Direttiva 2001/42/CE — Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente — Direttiva 91/676/CEE — Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole — Programmi d'azione relativi alle zone vulnerabili)

(2010/C 221/20)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrenti: Terre wallonne ASBL (C-105/09), Inter-Environnement Wallonie ASBL (C-110/09)

Convenuta: Région wallonne

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Conseil d'État — Interpretazione dell'art. 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque

dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375, pag. 1) nonché degli artt. 3, 2 e 4 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197, pag. 30) — Determinazione dei programmi d'azione vertenti sulle zone vulnerabili designate — Natura e portata dell'obbligo — Necessaria valutazione dell'incidenza del programma di gestione dell'azoto sull'ambiente

Dispositivo

Un programma d'azione adottato in forza dell'art. 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, è, in linea di principio, un piano o un programma ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, in quanto costituisce un «piano» o un «programma» ai sensi dell'art. 2, lett. a), di quest'ultima direttiva e include misure il cui rispetto condiziona il rilascio dell'autorizzazione che può essere accordata per la realizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE.

(¹) GU C 129 del 6.6.2009.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) 25 marzo 2010 — Commissione europea/Repubblica ellenica

(Causa C-169/09) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia — Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

(2010/C 221/21)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: S. Schønberg e M. Karanasou Apostolopoulou, agenti)

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentante: N. Dafniou, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 6 luglio 2005, 2005/32/CE, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191, pag. 29).

Dispositivo

1) *Non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 6 luglio 2005, 2005/32/CE, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.*

2) *La Repubblica ellenica è condannata alle spese.*

(¹) GU C 153 del 4.7.2009.

**Sentenza della Corte (Settima Sezione) 24 giugno 2010 —
Commissione europea/Repubblica ellenica**

(Causa C-478/09) (¹)

(Fusioni o scissioni di società per azioni — Obbligo di una relazione di un esperto indipendente — Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

(2010/C 221/22)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: S. La Pergola e M. Karanasou Apostolopoulou, agenti)

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentanti: N. Dafniou e V. Karra, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine prescritto, delle disposizioni necessarie per conformarsi

alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 novembre 2007, 2007/63/CEE, che modifica le direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di far elaborare ad un esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione o di una scissione di società per azioni

Dispositivo

1) *Non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 novembre 2007, 2007/63/CEE, che modifica le direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di far elaborare ad un esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione o di una scissione di società per azioni o, comunque, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, la Repubblica ellenica ha violato gli obblighi che le incombono ai sensi di detta direttiva.*

2) *La Repubblica ellenica è condannata alle spese.*

(¹) GU C 24 del 30.01.2010.

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) 22 giugno 2010
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — procedimenti a carico di Aziz Melki (C-188/10), Sélim Abdeli (C-189/10)**

(Cause riunite C-188/10 e C-189/10) (¹)

[Rinvio pregiudiziale — Art. 267 TFUE — Esame della conformità di una legge nazionale sia con il diritto dell'Unione, sia con la Costituzione nazionale — Regime nazionale che prevede il carattere prioritario di un procedimento incidentale di legittimità costituzionale — Art. 67 TFUE — Libera circolazione delle persone — Soppressione del controllo alle frontiere interne — Regolamento (CE) n. 562/2006 — Artt. 20 e 21 — Regime nazionale che autorizza controlli d'identità nella zona compresa tra la frontiera terrestre della Francia con gli Stati parti della convenzione di Schengen ed una linea tracciata a 20 chilometri da tale frontiera]

(2010/C 221/23)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation